

Dr. iur. Michele Albertini
Residenza governativa
Via Canonico Ghiringhelli 1
CH-6501 Bellinzona

Tel. 091 814 45 02
Fax 091 814 44 15
E-Mail protezionedati@ti.ch

Web <http://www.ti.ch/protezionedati>

9 febbraio 2007

Videosorveglianza degli spazi pubblici e basi legali

Rapporto sulle interrogazioni n. 59.06 del 14 marzo 2006, n. 287.06 dell'11 dicembre 2006 e n. 38.07 del 6 febbraio 2007 presentate dal deputato Manuele Bertoli e cofirmatari intese a sapere se sia necessaria una base legale cantonale per istituire impianti di videosorveglianza*

Sommario

- I. Premessa*
- II. Considerazioni generali*
- III. Risposte ai quesiti*
- IV. Pareri, raccomandazioni e regolamenti modello di autorità svizzere*

I. Premessa

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza degli spazi pubblici, in particolare per assicurare il controllo delle strade, delle piazze, dei sottopassaggi, degli accessi agli stabili, delle scuole e persino dei centri di deponia dei rifiuti, suscita ovunque dibattiti sempre più accesi. Se a livello internazionale il fenomeno è noto da anni, la situazione in Svizzera rimane ancora quantitativamente circoscritta, almeno per quanto riguarda il settore pubblico. Ad ogni buon conto, le autorità manifestano un interesse crescente e concreto per questo tipo di soluzione, che pone però delicati quesiti di ordine etico-giuridico, peraltro non del tutto risolti neppure a livello internazionale.

* Fondandosi su questo rapporto, il Consiglio di Stato ha licenziato il 12 febbraio 2007 una prima risposta alle interrogazioni. In sostanza il Governo ha rilevato come in assenza di una base legale cantonale, possa esser ritenuta sufficiente una regolamentazione comunale in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai comuni dalla legge organica comunale. Il Governo, sempre richiamando questo rapporto, ha ritenuto opportuno avviare i lavori per l'adozione di una base legale cantonale (si veda il comunicato stampa del 13 febbraio 2007).

L'argomento è particolarmente attuale anche nel Cantone Ticino, dove alcuni Comuni si sono recentemente pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo. Queste decisioni non sempre sono state esenti da critiche o quantomeno da riserve o interrogativi sotto diversi profili. Nel discorso si inseriscono anche le interrogazioni in oggetto, che – pertinentemente – chiedono chiarezza per quanto riguarda l'esigenza della base legale.

Gli altri, numerosi quesiti che si pongono in questo delicato ambito non vanno affrontati in questa sede – del resto neppure sono oggetto delle interrogazioni menzionate – bensì in uno specifico e approfondito documento che si prefigge, oltre che di richiamare i principi generali in materia a livello nazionale e internazionale, di offrire indicazioni di ordine pratico, anche alla luce di significativi studi. Basti qui unicamente ricordare che la videosorveglianza – al pari di qualsiasi misura suscettibile di tangere i diritti fondamentali - deve sempre essere suffragata, in particolare, da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

Prima di determinarmi sul regime delle competenze Cantone-Comuni, mi pare opportuno richiamare e chiarire alcuni concetti e nozioni sostanziali e, in termini generali, le esigenze in merito alla base legale.

II. Considerazioni generali

1. Il termine *videosorveglianza* viene generalmente impiegato e compreso come concetto superiore per una molteplicità di scopi e possibilità d'impiego della tecnologia preposta all'acquisizione di immagini nei settori più diversi. La dottrina e la prassi distinguono, tradizionalmente, alcuni scopi d'impiego della videosorveglianza degli spazi pubblici con riferimento alle persone che entrano nel loro campo d'azione. La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di *natura dissuasiva*: finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, essa consiste nell'osservazione di una cer-

chia indeterminata di persone che si trovano in un determinato luogo e dei relativi *movimenti*, con la possibilità di *identificarle*.

L'impiego di videocamere, soprattutto nella forma di un presidio elettronico continuo con registrazione delle immagini, in parte anche alternativo alla presenza fisica di personale, si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati. Non v'è in effetti dubbio – né a livello giurisprudenziale né nella dottrina – che la visualizzazione in forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle – in modo diretto o indiretto – costituisce una raccolta di dati e quindi un'*elaborazione di dati personali* ai sensi dell'art. 4 cpv. 1-3 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1), in particolare un'*elaborazione automatizzata*. L'acquisizione e la conservazione di materiale d'identificazione, come ad esempio fotografie, possono nel contempo configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo, come del resto già ha stabilito il Tribunale federale. Più precisamente, l'impiego della videosorveglianza può essere costitutivo di una limitazione della libertà di movimento degli individui che entrano nel raggio d'azione della telecamera, considerato che la sfera privata del singolo sussiste anche quando questi si trova nell'area pubblica. In altri termini, dev'essere assicurato il diritto del cittadino di potersi muovere senza subire ingerenze incompatibili con una libera società democratica, che potrebbero derivare da rilevazioni invadenti di presenze, tracce di passaggi e spostamenti, viepiù facilitate, tecnicamente, dalla crescente proliferazione e interazione dei sistemi via Internet, Intranet o reti di telefonia mobile. Un rischio di indebita ingerenza è poi particolarmente latente se la videosorveglianza avviene in modo occulto; per il cittadino diviene del resto sempre più difficile sapere chi raccoglie informazioni sul suo conto, dove queste si trovano e a quale scopo sono utilizzate, in particolar modo se la videosorveglianza è associata a sistemi di riconoscimento facciale e comportamentale, sempre più sofisticati.

2. In questi termini, la videosorveglianza deve rispettare i diritti fondamentali dell'individuo sanciti dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. fed.; RS 101) e dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1) e osservare le esigenze costituzionali per una loro limitazione alla luce dei principi generali della protezione dei dati, ancorati in particolare, ma non solo, nella legge cantonale LPDP.

Quest'ultima – che si applica a tutti gli enti pubblici cantonali e comunali come pure ai privati e alle società che svolgono compiti pubblici (art. 2 cpv. 2 LPDP) – prescrive importanti principi guida a cui questi organi devono attenersi, laddove essi elaborano dati personali ai sensi dell'art. 4 LPDP. Tra queste massime figura esplicitamente il principio della legalità, secondo il quale i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 1 e cpv. 4 LPDP).

Anche dal profilo costituzionale la tutela della personalità – che costituisce uno scopo centrale della protezione dei dati (cfr. art. 1 LPDP) – si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva e da parte di tutti gli organi pubblici che intendessero impiegarla, nell'esigenza di una base legale, poiché l'elaborazione di dati connessa a tale esercizio potrebbe costituire, specificamente, un'ingerenza nei diritti costituzionalmente garantiti della *libertà personale* (art. 10 cpv. 2 Cost. fed.; art. 8 cpv. 2 lett. a Cost./TI), della *tutela della sfera privata* (art. 13 cpv. 1 Cost. fed.; art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI) e dell'*autodeterminazione informativa*, definita come il diritto di ciascuno di poter gestire liberamente le informazioni che lo riguardano (art. 13 cpv. 2 Cost. fed. e 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI).

Gli art. 36 cpv. 1 Cost. fed. e 8 cpv. 3 Cost./TI stabiliscono che le restrizioni dei diritti fondamentali operate dalle autorità, indipendentemente dal regime delle competenze, devono avere una base legale. Le *restrizioni gravi* devono essere previste dalla legge medesima, mentre rimangono riservate le limitazioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. Una restrizione importante esige di

principio una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale, di competenza quindi dell'organo legislativo, che presenti un grado minimo di chiarezza e precisione, mentre *restrizioni più lievi* possono, in base ad una delega legislativa, figurare in un atto normativo inferiore (per esempio in un'ordinanza dell'Esecutivo) o trovare fondamento in una clausola generale. Il Tribunale federale non ha tuttavia ancora emesso una sentenza di principio in materia di impiego di videosorveglianza dissuasiva sul suolo pubblico: non è quindi assodato che tale attività sia, nel suo principio, (sempre) costitutiva di una limitazione grave o lieve dei diritti fondamentali della libertà personale, della sfera privata e dell'autodeterminazione informativa. Del resto l'enunciazione di criteri generali non può prescindere dalla considerazione della natura concreta della restrizione e dalle particolarità delle circostanze specifiche (tipo di videosorveglianza, struttura tecnica, luogo e modalità di ripresa, utilizzazione e distruzione dei dati, cerchia dei destinatari, ecc.). In definitiva, come peraltro ha avuto modo di ribadire recentemente il Tribunale federale - in un contesto invero diverso (sorveglianza dei lavoratori mediante sistemi elettronici) ma alle cui considerazioni può essere attribuita valenza generale - il grado di gravità della lesione di un diritto fondamentale è *variabile*, e dipende dall'insieme delle circostanze concrete: di conseguenza, le esigenze poste al fondamento legale dipendono (anche) dalla forma d'impiego della videosorveglianza e dall'utilizzazione specifica delle informazioni raccolte.

È ormai assodato che al principio della legalità vanno poste esigenze più elevate laddove le immagini permettono l'acquisizione di dati sensibili o profili della personalità, tanto più se in tale ambito sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e alcuni preposti cantonali hanno emanato raccomandazioni in materia. Ai fini della liceità, essi pretendono generalmente una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo questa impostazione, il *principio* della videosorveglianza a livello comunale dovrebbe quindi essere stabilito da un regolamento emanato dal Consiglio comunale o dall'As-

semblea comunale (premessa una relativa competenza dei Comuni), oppure fondarsi su una norma del diritto cantonale, di rango formale.

In caso di restrizione grave dei diritti fondamentali la base legale che regge la videosorveglianza dev'essere sufficientemente trasparente e precisa ed indicare perlomeno gli elementi seguenti, riservata una loro puntualizzazione in sede di normativa d'applicazione:

- lo scopo della videosorveglianza,
- quale organo è responsabile dell'elaborazione dei dati,
- l'oggetto, le modalità e i tempi della videosorveglianza,
- l'indicazione se le riprese sono registrate e, in caso affermativo, la durata della conservazione dei dati,
- chi può utilizzare le videoregistrazioni, a quale scopo, a quali condizioni e in che modalità, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione delle informazioni a terzi.

In caso di restrizioni non gravi dei diritti fondamentali richiamati, può essere sufficiente inserire questi elementi in una normativa di rango inferiore alla legge, purché esista un riferimento (più o meno generico) in una base legale formale.

3. A livello normativo, la situazione in Svizzera è molto variegata. A *livello federale* non vi è una disposizione generale sulla videosorveglianza, ma unicamente disposizioni settoriali (soprattutto a livello di ordinanza). Le concezioni recenti tendono tuttavia alla creazione di una base legale formale specifica nel diritto speciale, con relativo adattamento del diritto vigente. Ad ogni buon conto, la legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1) si applica ad ogni trattamento di dati personali (quindi anche mediante videosorveglianza) da parte di organi pubblici federali come pure di persone private. Considerata l'esigenza di far fronte alle minacce terroristiche, il Consiglio federale ha deciso il 31 gennaio scorso di migliorare la videosorveglianza di stazioni ferroviarie e di luoghi pubblici, sottoponendola a regole unitarie (in particolare anche per quanto riguarda l'estensione del termine mas-

simo di conservazione dei dati, attualmente limitato a 24h, limitazione che una recentissima sentenza del Tribunale federale, seppur resa in altro contesto, ha di molto relativizzato). A questo riguardo il Consiglio federale ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del DFGP, del DATEC, dei Cantoni e dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, chiamato a presentare proposte entro il prossimo mese di settembre.

A *livello cantonale* la situazione è estremamente multiforme, non a caso del resto, trattandosi dell'esercizio di una competenza originaria dei Cantoni. Allo stadio attuale il (solo) Cantone di Basilea-Città si è dotato di una base legale cantonale formale in tema di videosorveglianza dissuasiva: trattasi di una singola norma inserita nella legge generale sulla protezione dei dati, peraltro integrata da un regolamento del Consiglio di Stato. Dal canto suo il Canton Glarona ha inserito una disposizione sulla videosorveglianza dissuasiva nell'ordinanza di applicazione del 20 maggio 2003 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali. Altri Cantoni stanno seguendo analoghe impostazioni, seppur con singole variazioni (formali e sostanziali): recentemente i Cantoni di Argovia, Vaud e Ginevra hanno presentato disegni di articoli sulla videosorveglianza nel contesto dei progetti per una nuova legge cantonale sulla protezione dei dati. Nei Cantoni di Berna e di Svitto la preparazione di una relativa disposizione, sempre nella normativa generale sulla protezione dei dati, è allo studio. Il 1° gennaio 2007 nel Canton Zurigo è entrata in vigore, nella forma di un'ordinanza del Consiglio di Stato, una normativa sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici.

Infine, molti *Comuni* (es. Marly, Grand-Saconnex, San Gallo, Opfikon, Derendingen, La Tour-de-Peilz, Oensingen, Dulliken, Rheineck), si sono dotati di un regolamento autonomo sulla videosorveglianza oppure hanno inserito una specifica disposizione in un regolamento o ordinanza già esistente o addirittura impiegano strumenti di videosorveglianza senza base legale (specificata). Altri Comuni hanno invece esplicitamente rinunciato all'adozione di misure di videosorveglianza (tra cui Coira e Vevey).

III. Risposte ai quesiti

1. *Condivide il Governo la posizione del prof. Müller e dei 4 ricercatori romandi secondo cui occorre una base legale cantonale per la videosorveglianza degli spazi pubblici?*
2. *In caso negativo, qual è il margine di manovra dei Comuni in questo ambito a parere del Governo?*

Il parere di MARKUS MÜLLER/URSULA WYSSMANN, intitolato (nella versione pubblicata in BVR - Bernische Verwaltungsrechtsprechung 2005, pag. 529 segg.) “Polizeiliche Videoüberwachung – Rechtssetzungszuständigkeit nach bernischem Polizeigesetz”, si fonda sulla specifica situazione del Canton Berna: nel parere si sostiene che la legge bernese sulla polizia non attribuisce ai Comuni una competenza generale sussidiaria in materia di videosorveglianza: questi ultimi, di conseguenza, non avrebbero la facoltà di adottare regole autonome in materia di videosorveglianza dissuasiva. Spetterebbe semmai al diritto cantonale, specificamente nel quadro della legislazione cantonale sulla polizia, attribuire ai Comuni specifiche competenze, che al momento non sono date. Dal canto suo, il Consiglio di Stato del Canton Ginevra, nel suo messaggio del 7 giugno 2006 per una nuova legge cantonale sulla protezione dei dati, ritiene che in assenza di una specifica disposizione nella legge sull’amministrazione dei Comuni, e per motivi legati ai diritti fondamentali in gioco, al rischio di varietà nelle soluzioni preconizzate, d’incoerenza e di disparità di trattamento, non vi sia spazio per una soluzione comunale del problema. Di avviso opposto – ossia a favore di una competenza dei comuni ginevrini per legiferare in materia di videosorveglianza sul proprio demanio pubblico – è invece lo studio, menzionato nell’interrogazione, curato da JEAN RUEGG/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VALÉRIE NOVEMBER/FRANCISCO KLAUSER, intitolato “Vidéosurveillance et risques dans l’espace à usage public – Représentation des risques, régulation sociale et liberté de mouvement”, Ginevra 2006 (pag. 70 segg.). Va infine menzionato che tutte le direttive (comunque non vincolanti) pubblicate da alcuni presposti cantonali alla protezione dei dati partono dal presupposto che sia data una competenza comunale per legiferare in materia (cfr. la documentazione, compresi regolamenti modello, degli incaricati dei Cantoni Zurigo, Basilea-Campagna, Lucerna, Friburgo, Soletta e Zugo, accessibili nei relativi siti internet). A queste opi-

nioni si è allineato anche il Consiglio di Stato del Canton Vaud nel messaggio presentato lo scorso 12 gennaio 2007 che accompagna il disegno di una nuova legge cantonale sulla protezione dei dati.

In realtà, come sostiene anche la dottrina recente (cfr. su tutti ALEXANDRE FLÜCKIGER/ANDREAS AUER, *La vidéosurveillance dans l'œil de la Constitution*, AJP 2006 pag. 930), la risposta al quesito di sapere se i Comuni siano competenti per regolamentare la videosorveglianza sul proprio territorio dipende dal diritto cantonale. Ora, a questo riguardo, va detto che nel Cantone Ticino non vi è una specifica normativa che in qualche modo attribuisca al Cantone la prerogativa di disciplinare la materia. Anzi, a ben vedere, la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), al pari di altri Cantoni, stabilisce che i Comuni dispongono di autonomia per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione dei beni comunali (art. 176 segg.). Dal canto suo, la legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 1.4.2.1), che costituisce essenzialmente una normativa organico-organizzativa, non riserva alla polizia (cantonale) il compito di impiegare la videosorveglianza dissuasiva né, in altra forma, limita l'autonomia dei Comuni in merito. Anzi, su questo punto la legge è del tutto silente. Va infine precisato che questo quadro non muterebbe neppure qualora la proposta presentata dal Consiglio di Stato intesa all'inserimento nella LPol di una base legale (art. 9b) in materia di impiego di registrazioni audio e video per l'identificazione di veicoli (messaggio n. 5805 del 27 giugno 2006) fosse adottata dal Gran Consiglio. Questa disposizione coinvolge un'autorità determinata (la polizia) per un compito preciso, che nulla ha a che vedere con la videosorveglianza dissuasiva degli spazi pubblici.

In simili circostanze, a parer mio, è quindi determinante il regime di competenze disciplinato dai combinati art. 16 Cost./TI e 2 LOC che stabiliscono la *competenza residua* dei Comuni. Da qui discende la competenza dei Comuni a regolamentare la videosorveglianza dissuasiva sul proprio territorio giurisdizionale (ad eccezione ovviamente degli spazi privati). Del resto i Comuni sono già competenti in materia di polizia locale (art. 107 LOC e 23 segg. del relativo regolamento di applicazione del 30

giugno 1987 [RLOC; RL 2.1.1.3]). Certo, per prassi costante del Tribunale cantonale amministrativo, l'art. 107 LOC configura essenzialmente una norma attributiva di competenze all'organo esecutivo in materia di polizia locale, e non di merito, non determinando la natura delle singole misure, né le modalità né le condizioni alle quali è ritenuto legittimo un provvedimento municipale. D'altro canto, la prassi ribadisce, riconoscendo implicitamente la competenza comunale in quest'ambito, che il contenuto delle singole misure dev'essere definito da ulteriori, specifiche norme del diritto materiale. Già da queste considerazioni emerge quindi, contestualmente alla competenza, anche la necessità, per l'organo pubblico, di emanare *preventivamente* una normativa, nella specie che disciplini la videosorveglianza sul suolo pubblico comunale. Se, al riguardo, sia sufficiente un'ordinanza municipale ai sensi dell'art. 192 LOC oppure si imponga l'adozione di un regolamento giusta gli art. 186 segg. LOC, rispettivamente l'inserimento di una disposizione in una normativa di pari grado (già esistente) che sancisca il principio della videosorveglianza con facoltà di delega al Municipio, è un quesito che solo la giurisprudenza può risolvere in modo vincolante. Tuttavia, considerati gli argomenti illustrati in precedenza, in particolare i rischi di ingerenza nei diritti fondamentali derivanti dall'uso di tecnologie sempre più sofisticate, come pure le tendenze legislative – pressoché univoche, ora, sia a livello federale che a livello cantonale – nonché i rilievi dottrinali recenti e alcuni spunti giurisprudenziali, anch'essi recenti, reputo che la soluzione intesa all'adozione di un regolamento specifico (legge in senso formale) da parte dei Comuni sia, attualmente, la soluzione più indicata.

Riassumendo, reputo quindi che in assenza di specifiche normative del diritto cantonale, può essere ammessa la competenza delle autorità comunali per statuire in materia di videosorveglianza dissuasiva sul relativo territorio giurisdizionale, ad eccezione degli spazi privati, ancorché aperti al pubblico (in quest'ambito la liceità della videosorveglianza è subordinata alla LPD federale; cfr. al riguardo il promemoria "Videosorveglianza da parte di persone private" a cura dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza; v. gennaio 2003; accessibile nel sito <http://www.edoeb.admin.ch>).

3. *Esiste una simile norma nel diritto ticinese e/o è allo studio?*

Come già anticipato, a livello ticinese non esiste (ancora) una norma che disciplini la videosorveglianza dissuasiva. Reputo tuttavia opportuno che anche il nostro Cantone si doti, al pari degli altri che recentemente si sono mossi, di una relativa disposizione nella legge cantonale sulla protezione dei dati personali. Questa norma dovrebbe configurare una base legale armonizzata per tutti gli organi pubblici sottoposti alla LPDP (Cantone, Comuni, altri istituti e corporazioni di diritto pubblico) che potrebbero così istituire, seguendo criteri uniformi e agevolmente controllabili per l'insieme del territorio cantonale, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza e dei beni pubblici. Questa base legale dovrebbe disciplinare in modo chiaro e uniforme, ancorché succinto, le condizioni e i principi fondamentali in materia, in particolare anche per verificare se l'installazione di videocamere di sorveglianza sia, nel caso specifico, uno strumento adeguato per il raggiungimento dello scopo perseguito. Preferibilmente il testo dovrebbe essere integrato da un regolamento del Consiglio di Stato per le disposizioni di dettaglio.

Questa rimane però una questione eminentemente giuspolitica.

4. *Qualora la base legale cantonale fosse necessaria e non esistesse, cosa ritiene di fare il Governo di fronte ai Comuni che hanno già deciso di usare questo mezzo di controllo degli spazi pubblici?*

Attualmente vi sono diversi Comuni che hanno adottato disposizioni in materia di videosorveglianza dissuasiva. Due Comuni si sono finora dotati di un regolamento comunale specifico, adottato dal rispettivo Legislativo, e sottoposto per approvazione ai sensi dell'art. 188 LOC alla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato (trattasi del Comune di Mendrisio e di quello di Sementina, il quale ne ha mutuato la regolamentazione). Previamente, la SEL mi ha sottoposto i testi, sui quali ho potuto esprimermi. Conformemente a quanto esposto nel presente parere, ho sostenuto in

particolare che la competenza delle Autorità comunali per statuire in materia di videosorveglianza dissuasiva, in assenza di specifica normativa di diritto cantonale, può essere desunta dagli art. 16 Cost. cant. e 2 LOC (competenza residua). Inoltre, le disposizioni materiali dei citati regolamenti comunali possono essere ritenute sostanzialmente conformi al diritto federale, alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, nonché convergenti con i relativi principi riconosciuti attualmente dalla prassi e dalla dottrina nazionale, e conformi, a livello cantonale, agli art. 6 segg. LPDP. I testi sono stati approvati dalla SEL l'11 dicembre 2006, rispettivamente il 2 febbraio 2007. In questo senso è garantito un controllo alla luce del diritto superiore, anche se questa procedura non può assicurare, evidentemente, un'armonizzazione materiale tra i vari testi.

Diversa è invece la situazione per i Comuni che, già da qualche anno, hanno regolamentato la materia a livello di (sola) ordinanza municipale (trattasi in particolare della Città di Locarno, la cui disciplina del 22 gennaio 2004 è stata mutuata, poco dopo, dai Comuni di Losone e Muralto). La normativa locarnese – largamente ispirata all'ordinanza federale concernente la videosorveglianza delle Ferrovie federali svizzere del 5 dicembre 2003 (OVsor-FFS; RS 742.147.2) – era stata adottata in un periodo in cui regnava maggiore incertezza in relazione al quadro giuridico, segnatamente per quanto riguarda l'esigenza di un fondamento legale formale, assodato comunque il pieno rispetto degli ulteriori principi determinanti in materia. Ora, alla luce di quanto esposto, reputo che anche questi Comuni, e altri che nel frattempo avessero adottato in modo autonomo solo un'ordinanza municipale (trattasi, p.es. e per quanto desumibile, dei Comuni di Orselina, Manno, Arbedo-Castione, Comano e Savosa), adattino il proprio quadro giuridico in funzione delle esigenze, ora più consolidate e uniformi, in materia di base legale.

Anche per facilitare questo processo si giustifica, a parer mio, l'adozione di una disposizione cantonale nella LPDP.

IV. Pareri, raccomandazioni e regolamenti modello di autorità svizzere

- INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA
 - Promemoria sulla videosorveglianza da parte di persone private
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00507/00603/index.html?lang=it>>
 - Impiego di webcam conforme ai principi della protezione dei dati
<<http://www.edoeb.admin.ch/themen/00567/00569/index.html?lang=it#>>
 - Informazioni sulla videosorveglianza sul posto di lavoro
<<http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00800/00911/index.html?lang=it#>>
 - Enregistrements vidéo de patientes et patients à des fins de supervision et de formation, in: 11° rapporto d'attività 2003/2004 pag. 37-41
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00511/index.html?lang=fr>>
 - Vidéosurveillance dans la gare principale de Zurich, in: 9° rapporto d'attività 2001/2002 pag. 56-58
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00513/00740/index.html?lang=fr>>
 - Surveillance par vidéo dans le secteur privé – exigences minimales de la protection des données, in: 8° rapporto d'attività 2000/2001 pag. 189-191
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00514/index.html?lang=fr>>
 - Surveillance par vidéo dans les transports publics – exigences minimales de la protection des données, in: 8° rapporto d'attività 2000/2001 pag. 192-193
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00514/00731/index.html?lang=fr>>
 - Surveillance par vidéo sur le lieu de travail: définition de la surveillance du comportement, in: 7° rapporto d'attività 1999/2000 pag. 160-163
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00515/00541/index.html?lang=fr>>
 - Enregistrements vidéo et thérapies, in: 6° rapporto d'attività 1998/1999 pag. 160-163
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00554/index.html?lang=fr>>
 - Vidéosurveillance aux postes frontières, in: 3° rapporto d'attività 1995/1996 pag. 199 segg.
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00558/index.html?lang=fr>>
 - Vidéosurveillance auprès de points de collecte de déchets ménagers, in: 3° rapporto d'attività 1995/1996 pag. 219-220
<<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00558/index.html?lang=fr>>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT
 - Merkblatt Videoüberwachung durch Gemeinden
<<http://www.baselland.ch/docs/jpd/ds/prak/prak-015.pdf>>
 - Checkliste für Videoüberwachungsprojekte in den Gemeinden (v. giugno 2006)
<<http://www.baselland.ch/docs/jpd/ds/prak/prak-020.pdf>>
 - Muster-Reglement zur Videoüberwachung durch Gemeinden (v. giugno 2006)
<<http://www.baselland.ch/docs/jpd/ds/prak/prak-021.pdf>>
 - WebCams auf Autobahnen, in: datenschutz.konkret 24.2000 pag. 2 seg.
<<http://www.baselland.ch/docs/jpd/ds/newsletter/news-024.pdf>>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DES KANTONS BASEL-STADT
 - Merkblatt für den Einsatz von Video-Anlagen im öffentlichen Raum
<<http://www.datenschutz.bs.ch/viedo-richtlinien.pdf>>

- AUTORITE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES DU CANTON DE FRIBOURG
 - Aide-mémoire concernant la surveillance vidéo effectuée par des organes publics cantonaux et communaux dans des lieux et bâtiments publics (v. aprile 2005)
<http://www.fr.ch/sprd/pour_en_savoir_plus/surveillance_video/aide_memoire_surveillance_video_fr.pdf>
 - Merkblatt zur Videoüberwachung durch öffentliche kantonale und kommunale Organe an öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden (v. aprile 2005)
< http://www.fr.ch/sprd/de/de-pour_en_savoir_plus/surveillance_video/aide_memoire_surveillance_video_de.pdf>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DES KANTONS LUZERN
 - Merkblatt zur Videoüberwachung durch Gemeinden und Kanton
<http://www.datenschutz.lu.ch/dsb_lu_merkblatt_videoueberwachung.pdf>
 - Muster-Reglement zur Videoüberwachung durch Gemeinden
<http://www.datenschutz.lu.ch/musterreglement_videoueberwachung_lu-2.pdf>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DES KANTONS SOLOTHURN
 - Muster-Reglement zur Videoüberwachung durch Gemeinden
<http://www.so.ch/de/data/doc/sk/skrde/musterreglement_videoueberwachung.doc>
 - Erläuterungen zum Muster-Reglement Videoüberwachung
<http://www.so.ch/de/data/doc/sk/skrde/erlaeuterungen_regl_videoueberwachung.doc>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DES KANTONS ZUG
 - Stellungnahme zur Videoüberwachung von öffentlichen Räumen, in GVP (Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Zug) 2000, pag. 239-240
<http://www.datenschutzzug.ch/pdf/GVP_2000_DSB.pdf>
 - Videoüberwachung einer Abfallsammelstelle, in: DSB Zug, Tätigkeitsbericht 2003, Fall 43, pag. 22
<http://www.datenschutz-zug.ch/pdf/DSB_ZUG_TB_2003.pdf>
 - Videoüberwachung in der Schule, in: DSB Zug, Tätigkeitsbericht 2003, Fall 44, pag. 22
<http://www.datenschutz-zug.ch/pdf/DSB_ZUG_TB_2003.pdf>
 - Videoüberwachung im Altersheim, in: DSB Zug, Tätigkeitsbericht 2003, Fall 45, pag. 22
<http://www.datenschutz-zug.ch/pdf/DSB_ZUG_TB_2003.pdf>
 - Videoüberwachung – gegen Vandalismus?, in: DSB Zug, Tätigkeitsbericht 2000, Fall 11, pag. 17 seg.
<http://www.datenschutzzug.ch/pdf/GVP_2000_DSB.pdf>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DES KANTONS ZÜRICH
 - Videoüberwachung durch öffentliche Organe – Grundlagen (v. 2.02/luglio 2002)
<http://www.datenschutz.ch/themen/2002_bericht_videoueberwachung.pdf>
 - Videoüberwachung durch öffentliche Organe – Empfehlungen und Checkliste (v. 2.1/dicembre 2005)
<http://www.datenschutz.ch/themen/2005_empfehlungen_videoueberwachung.pdf>
 - Installation einer Videoüberwachungsattrappe durch eine Gemeinde (07.02.2006)
<<http://www.datenschutz.ch/themen/1219.php>>
 - Videoüberwachung von Garderoben (17.07.2006)
<<http://www.datenschutz.ch/themen/1273.php>>

- Videoüberwachung – Fehlende Rechtsgrundlagen in Einzelfällen, in: DSB Kanton Zürich, Tätigkeitsbericht 2001, pag. 10
<http://www.datenschutz.ch/taetigkeitsberichte/2001_taetigkeitsbericht.pdf>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DER STADT BERN
 - Videoüberwachung im öffentlichen Raum - ein wiederkehrendes Thema, in: Ombudsstelle Stadt Bern, Tätigkeitsbericht 2005, pag. 13-16
<http://www.bern.ch/stadtverwaltung/ombudsmann/Bericht_05.pdf>
- DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER DER STADT ZÜRICH
 - Videoüberwachung im ShopVille, in: Tätigkeitsbericht 2001, pag. 6
<<http://www.stadt-zuerich.ch/internet/das/home/berichte.html>>
- UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
 - Sorveglianza del confine. Impiego di videocamere; parere del 15 giugno 1993 (in lingua tedesca), in: GAAC 58/1994 n. 75 pag. 565 segg.
 - Protezione dei dati. Pubblicazione o diffusione di immagini riprese in un ospedale; parere del settembre 1992, aggiornato nell'agosto 1993 (in lingua francese), in: GAAC 57/1993 n. 39 pag. 330 segg.
 - Protezione dei dati nella sfera privata. Condizioni per cui è lecita una vigilanza mediante apparecchi da presa di immagini e di videoregistrazioni; parere del 25 giugno 1991, aggiornato il 29 luglio 1992 (in lingua francese), in: GAAC 56/1992 n. 20 pag. 164 segg.